

LE SERATE LOMBARDE

*Terza videoconferenza*

DISCORSI SUL DIRITTO PENALE

*IL CODICE ROSSO*

*Discussione sugli Articoli 612 ter e 583 quinquies c.p.*

Bruzzesi Adriano  
Giacomo Cavallo

Aprile 2020



*T. Bisogna dire, caro Balanzone, che questa pandemia ha come effetto collaterale quello di costringere noi brontosauri ad usare di più i mezzi informatici. E pensare che quando lavoravo come addetto scientifico a Tokyo, mi ero comprato forse il primo desktop della diplomazia Italiana. Era un Nippon Electric, buona macchina, ma con il sistema operativo in giapponese...immaginati! Eppure programmavo in FORTRAN, BASIC, ASSEMBLER. Lo MS-DOS non aveva segreti per me (adesso non saprei neanche più accedervi con il mio desktop). I colleghi mi guardavano come un mostro. Ad ogni modo, adesso ho dovuto imparare il telebanking, la mia colf fa code virtuali per comprarmi i viveri, e con familiari e amici faccio grandi chiacchierate su Skype, come questa. È comodo, bisogna dirlo. Quando si potrà uscire di nuovo bisognerà che rinnovi tutta l'elettronica di casa. Fortuna che ho dei nipoti e soprattutto pronipoti che "sanno" e mi possono aiutare.*

B. È vero, anch'io ho dovuto incominciare ad adeguarmi. Noi di due generazioni fa vedevamo finora soprattutto gli aspetti negativi dell'informatizzazione della società, associati al comportamento dei giovani.

*T. Se è per quello, di aspetti negativi ce ne sono ancora. Ma ho idea che non siano più una novità, perché i giovani cercano sempre nuove attività, e poi, se ho ben capito, che lo Stato stia cercando di porre riparo alle disfunzioni.*

B. Infatti. Quello che mi spaventa di più è il cattivo uso dei social. Per il resto, hacking, frodi, eccetera, erano da aspettarsi, ma credo che un hacker puro-sangue si interessi piuttosto a penetrare nei grandi sistemi, quelli delle compagnie finanziarie e delle banche, delle grandi agenzie di stato, quasi come una sfida intellettuale. Roba di miliardi di Euro, che non è il caso del mio conto in banca.

*T. Neppure del mio. Ma non mi illuderei troppo. Le truffe, i furtarelli, le rapine, il borseggio sono sempre esistiti, anche se è un po' roba da morti di fame. Lì, quello che ci protegge, e che forse potrà proteggerci anche in campo informatico, è forse il dato statistico, cioè il fatto che la massa dei polli come noi è enorme e quella dei criminali è assai più piccola, anche se i briganti informatici possono fare "pesca a strascico". Gli hacker, poi, devono essere più intelligenti di un borseggiatore. Saranno più pericolosi, ma ce ne sono di meno. E immagino che i migliori si dedichino allo hacking che vale la pena.*

B. Ad ogni modo lo Stato si trova davanti a nuovi crimini, e deve porvi rimedio. Il cittadino in generale protesta per la lentezza di questi rimedi, ma deve pensare che un nuovo articolo di codice non si fa in un pomeriggio. Adesso, che tutta la documentazione e qualcosa di più è disponibile su internet, può essere più semplice, ma non credere.

*T. Allora, visto che ne parliamo, ti racconto una storia vera.*

*Un mio amico ha due figli, Vercingetorige (Tori per gli amici) e Maria. Il ragazzo ha frequentato il liceo e negli ultimi due anni di scuola ha provato simpatia per una compagna e, come si dice oggi “si sono messi assieme”, ai nostri tempi si sarebbe detto si sono fidanzati. Fidanzatini, direi io, più che fidanzati. La loro relazione è continuata anche dopo l’esame di maturità. Sovente si trovavano l’una a casa dell’altro e viceversa, in assenza di genitori, di fratelli e sorelle. Talvolta avevano a disposizione per più giorni l’appartamento familiare o dell’uno o dell’altro.*

*La familiarità e la passione aumentavano col tempo trascorso insieme, e tra loro si verificarono intimità che andavano un po’ al di là del singolo bacio. A quanto pare, adesso si fa così, e persino i genitori chiudono un occhio.*

*Entrambi, come tutti i giovani d’oggi, possedevano un telefonino che sapevano utilizzare al meglio. Entrambi erano anche esperti di informatica.*

*La ragazza si chiama Lavinia, nome datole dal padre, appassionato estimatore dell’Eneide.*

*In momenti particolarmente intimi, Vercingetorige, usando il telefonino, filmò e registrò il sonoro di quello che stavano facendo e dicendo. Entrambi rividero i fotogrammi e si riascoltarono, per riassaporare la reciproca stima, e attivarono la registrazione dei commenti e di quanto stavano dicendo nel rivedersi. La ragazza, considerando l’amore eterno, disse con fierezza: “Questo sarà il nostro grande segreto,” frase pronunciata e regolarmente registrata. Lavinia si fece inviare tutte le registrazioni sul cellulare.*

*Vercingetorige aveva continuato gli studi iscrivendosi all’università, mentre Lavinia fu costretta a trovarsi un lavoro per sopperire alle sopraggiunte necessità economiche della famiglia. Il nuovo ambiente e i nuovi colleghi fecero intiepidire l’amore che Lavinia provava per Vercingetorige, fino a spegnerlo del tutto.*

**B. (canticchia) E' la fede delle femmine**

**Come l'araba fenice:**

**Che vi sia, ciascun lo dice;**

**Dove sia, nessun lo sa.**

*T. Perbacco, adesso ti metti a imitare Macrobio e hai letto il suo manuale sull’arte della divagazione? Ma guarda che i versi di Da Ponte, che hai citato, sono copiati dal Metastasio, che scrisse:*

**E' la fede degli amanti**

**Come l'araba fenice:**

**Che vi sia, ciascun lo dice;**

**Dove sia, nessun lo sa.**

*Come vedi, Da Ponte era un machista ante-litteram, mentre Metastasio, più vecchio e assennato, era più imparziale.*

*Ma lasciarmi continuare. Un giorno, dopo un lungo colloquio chiarificatore, Lavinia disse al suo fidanzato di non essere più innamorata di lui e di aver deciso di interrompere definitivamente la loro relazione. Tutto quello che restava era un bel ricordo e, un'amicizia, ma solo amicizia dei tempi del liceo, che poteva giustificare eventuali loro contatti, ai quali la ragazza mostrava di non tenere molto, facendo capire che se non si fossero più rivisti sarebbe stato anche meglio.*

B. Devo dire che la storia del “restare buoni amici” non è molto originale.

*T. Dillo a me! Oltre ad averla letta e vista al cine, me la sono vista servire non so quante volte nel corso dei miei quasi ottant'anni! Ma, mentre io l'ho presa quasi (sottolineo il quasi) sempre con filosofia, per Vercingetorige il brusco congedo fu, come si suol dire “una mazzata”. Per una settimana fu particolarmente scontroso con i suoi familiari a cui non disse nulla dell'interruzione della relazione.*

*Dopo qualche settimana, la sua rabbia gli fece ricordare che sulla memoria del suo telefonino aveva ancora le immagini e la registrazione che costituivano il loro “segreto”.*

*Il 24 ottobre 2019 mise in rete il filmato e ricevette più di 630 “like”.*

B. Che reazione ha avuto Lavinia quando è venuta a conoscenza di quanto circolava in rete?

*T. Si è indignata, ma non si è lasciata abbattere dall'accaduto. Ha deciso di sporgere querela, dichiarando che non l'avrebbe ritirata per nessun motivo.*

B Hai detto che non si è lasciata abbattere, e mi pare un po' strano. Avrà pensato alle difficoltà che questo video – che posso immaginare - le potrebbe procurare anche nel mondo del lavoro?

*T. C'era una motivazione. A 12 anni aveva saputo che un amico di famiglia tradiva la moglie. Aveva espresso stupore al padre che gli aveva così risposto: “Non è la donna che deve vergognarsi per essere stata tradita, ma il marito che l'ha tradita”. Questo concetto le è entrato in testa e la sta aiutando a reagire bene, anche se con un po' di rabbia e anche se ci troviamo in una situazione leggermente diversa.*

B. In effetti, la querela è una reazione più che giusta, e una risposta giuridicamente corretta. Scusa la curiosità, perché mi racconti tutto questo?

*T. Perché il padre di Vercingetorige mi ha chiesto cosa potrebbe succedere a suo figlio. Io gli ho detto che ha fatto una cosa moralmente grave e recato una grave offesa alla reputazione di una ragazza che si era fidata di lui. Lui mi ha risposto che degli aspetti morali non gliene importa affatto (qui ha usato un'espressione più colorita), e io non ho saputo dirgli altro. Tu che ne pensi?*

B. Il figlio del tuo amico ha commesso un reato grave. È anche stato sfortunato perché ha posto in essere la condotta e consumato il reato dopo l'entrata in vigore della riforma del codice penale denominata “*codice rosso*”.

*T. Perché Codice rosso?*

B. Me lo sono chiesto anch'io. Inizialmente ho pensato al nome di un relatore, poi mi sono ricordato che le manifestazioni con cui le donne protestavano contro le violenze domestiche e di genere erano state fatte riempiendo una piazza con scarpe rosse.

*T. Cosa dice questo codice rosso, che immagino sia una legge?*

B. E' la legge numero 69/2019 rubricata “Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere”<sup>1</sup> Al di là del fatto che il comportamento sarebbe comunque stato sanzionato, la legge citata ha introdotto l'articolo 612 ter, rubricato “Diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti”<sup>2</sup> E' la sanzione alla *revenge porn*.

*T. Cos'è la revenge porn? E chi è l'autore di una revenge porn? E quali sono le motivazioni di tale comportamento?*

---

<sup>1</sup> Reperibile in G.U. N. 173 DEL 25/7/2019

<sup>2</sup> G.U n. 173 del 25/7/2019

1. Dopo l'articolo 612-bis del codice penale è inserito il seguente:

«Art. 612-ter (Diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti).

1- Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, dopo averli realizzati o sottratti, invia, consegna, cede, pubblica o diffonde immagini o video a contenuto sessualmente esplicito, destinati a rimanere privati, senza il consenso delle persone rappresentate, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 5.000 a euro 15.000.

2 -La stessa pena si applica a chi, avendo ricevuto o comunque acquisito le immagini o i video di cui al primo comma, li invia, consegna, cede, pubblica o diffonde senza il consenso delle persone rappresentate al fine di recare loro nocimento.

3 -La pena e' aumentata se i fatti sono commessi dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa ovvero se i fatti sono commessi attraverso strumenti informatici o telematici.

4 - La pena è aumentata da un terzo alla metà' se i fatti sono commessi in danno di persona in condizione di inferiorità fisica o psichica o in danno di una donna in stato di gravidanza.

5 - Il delitto e' punito a querela della persona offesa. Il termine per la proposizione della querela e' di sei mesi. La remissione della querela puo' essere soltanto processuale. Si procede tuttavia d'ufficio nei casi di cui al quarto comma, nonché quando il fatto è connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d'ufficio».

B. Calma, calma. La revenge porn è una forma di vendetta praticata dal partner che viene lasciato, a suo avviso senza motivo o se si preferisce semplicemente scaricato. Il termine (revenge) potrebbe indurre in errore. Nelle società tribali la vendetta era la ritorsione per un evento ritenuto offensivo ed ingiusto a cui, in mancanza di un ordinamento giuridico evoluto come il nostro, qualsiasi risposta comportamentale offensiva era scusata, anzi talvolta obbligata, pena la disapprovazione dei consociati. Qui, se la vendetta venisse considerata con i parametri tribali si commetterebbe un grave errore, invertendo i ruoli tra l'offeso e l'offensore, che è colui che ha posto in essere l'illecito. Il diritto penale opera con l'articolo 612 ter, ma la legge non è tutto: bisognerebbe cambiare la cultura delle persone che hanno ancora questa forma mentis. Scusa se forse ripeto qualche concetto che ho appena espresso, ma voglio sottolineare che l'autore della revenge porn è di solito il partner che è stato lasciato e che non ha accettato l'abbandono. In genere si tratta di persone che considerano il fidanzato o la fidanzata, o il coniuge, o il convivente come una cosa propria e non giungono all'omicidio, ma tentano di danneggiare chi è stato causa dell'affetto perduto, in modo che si pentano di non aver accettato di continuare a condividere la relazione. Le motivazioni sono appena state dette. La rabbia per essere stato abbandonato e il desiderio, meglio la volontà, giuridicamente "dolo", di recare il maggior danno possibile. Ricorderai che i reati sono colposi o dolosi, i secondi essendo più gravi, ne abbiamo parlato in passato.

*T. La vedo un po' brutta per il povero Tori.*

B. Vedi, oggi siamo nel mondo dell'informatica, con strumenti largamente diffusi che sono in grado di effettuare fotografie, film ed ogni altra riproduzione sonora o di immagini. Siamo stati tutti giovani, e di fesserie ne abbiamo fatte anche tante, ma con il mondo informatizzato bisogna essere prudenti. Soprattutto non bisogna credere nell'amore eterno e pensare di conoscere completamente le persone. Certamente i due giovani hanno commesso una leggerezza nel riprendere in un video un momento di intimità. Nel mondo informatico non ci sono più i gentiluomini di un tempo, che le cose le facevano e non le raccontavano, ed erano quelli che avevano più successo, perché garantivano la riservatezza o come si dice oggi la privacy. A parte gli hacker, quando consegni una tua immagine a qualcuno, non sei più in grado di controllarne la diffusione. Prima che tu me lo chieda, ti dico che la leggerezza compiuta ha esposto il figlio del tuo amico a questo rischio, della perdita di controllo della diffusione delle immagini in suo possesso.

*T. Tu dici che "hanno" commesso una leggerezza nel creare il video? Ma allora la ragazza era consenziente e conosceva i pericoli a cui andava incontro. Ho detto che anche lei è un'esperta informatica.*

B. Non fraintendere. La ragazza era consenziente alle riprese delle scene intime, ma da quello che mi hai raccontato non intendeva assolutamente che quelle immagini venissero pubblicate. C'è anche un fatto grave. La ragazza ha la prova del mancato

consenso alla divulgazione, che risulta da quanto è salvato nella memoria del suo telefonino, files che, per evitare che vengano cancellati involontariamente, avrà anche archiviato su qualche altro supporto di maggiore affidabilità. Tu mi hai detto che per lei quei filmati erano il loro “grande segreto”. Più chiaro di così. Il figlio del tuo amico ha fatto un grosso errore ed ha consumato un reato che viene considerato con un disvalore sociale estremamente grave. Non chiedermi che cosa è il disvalore, perché mi pare di avertelo spiegato la volta scorsa. Comunque il Tori rischia da uno a sei anni. Gli andrà bene se il giudice non *accetterà* la tesi del legame affettivo di cui al comma 3. Altrimenti, con l’aggravante della relazione affettiva, che ricorre anche con quella della diffusione delle immagini “attraverso strumenti informatici o telematici”, la pena può essere aumentata. Il comma 3 non indica di quanto dovrà essere aumentata la pena. È plausibile ritenere che sia nella misura prevista dalle aggravanti comuni di cui all’articolo 61 c.p., e di volta in volta di quelle che si riferissero ai reati conseguenza della diffusione delle immagini senza il consenso della persona ritratta. È bene che si cerchi un buon avvocato, perché dalle intenzioni di Lavinia, come me le hai riferite, la vedo un po’ grigia.

*T. Scusa, se vista l’intimità che c’era tra i giovani, lei avesse inviato sul cellulare di Tori dei suoi selfie osè, e Vercingetorice li avesse diffusi, cosa sarebbe successo?*

B. Innanzitutto mi hai fatto capire che in quelle foto erano in azione entrambi i soggetti. Se durante la loro relazione Lavinia avesse inviato foto del proprio corpo, avrebbe fatto quello che i giovani oggi chiamano “*sexting tra partner*” per distinguerlo da altre forme di *sexting* e difficilmente sarebbe venuto in mente al ragazzo di diffonderle, stante il permanere del loro affetto. In ogni caso non avrebbe potuto diffonderle senza il suo consenso. Il soggetto che è descritto nel secondo comma dell’articolo, a mio avviso deve essere un soggetto terzo, anche se il pronome indeterminato “*chiunque*” potrebbe smentire la mia affermazione.

*T. Scusa, ma cosa intendi per “soggetto terzo”? Perché “chiunque” non è soggetto terzo, e ad abundantiam, quarto, quinto, sesto?*

B. Per soggetto terzo si intende una persona estranea alla loro relazione sentimentale. In ogni caso l’eventuale diffusione non consentita potrebbe avere come motivazione quella di dimostrare che lui è un “*macho*”, giustificazione che sarebbe difficilmente accettata come esimente dal procurare danno, anzi una mancanza di rispetto nei confronti della sua compagna ed una esaltazione del suo ego, cose, agli effetti della valutazione di un giudice, potenzialmente dannose. In persone maggiorenti non si può accettare che una leggerezza sia un’esimente.

Facciamo un esempio: due studenti universitari fidanzatini si scambiano foto delle loro fattezze. Senza il consenso dell’altro, le sue immagini non possono essere trasferite a terzi. Se sono trasferite, e il terzo le ritrasmette, deve dimostrare che non aveva intenzione di nuocere, ma per non avere tale intenzione bisogna che il terzo non sia consapevole che tali immagini possano essere dannose. Se ha tale consapevolezza

automaticamente si trova nell'impossibilità di inviarle ad altri. Se lo fa, sapendo che possono procurare danno, per lui non vale più l'esimente prevista da questo articolo, e compie un reato. Vorrei precisare che quel *chiunque* (del comma 2) esclude le relazioni affettive che ricadono sotto l'aggravante del comma tre. L'operato del chiunque è strettamente e direttamente limitato *dal non recare nocumento*.

Torniamo a Vercingetorige. Mi riferisco al filmato che può provocare la querela di Lavinia. A mio avviso se Tori lo avesse diffuso durante la relazione, non avrebbe potuto godere del disposto del secondo comma dell'articolo 612 ter, perché lui non le ha ricevute, le ha prodotte. Ha ottenuto il consenso alla produzione, ma NON alla diffusione. A relazione interrotta e anche bruscamente, è estremamente probabile che qualsiasi giudice avrebbe fatto riferimento al comma primo. Oltre al fatto che Tori non è un "soggetto terzo", con molta fatica si sarebbe potuto pensare ad una leggerezza messa in atto senza l'intenzione dolosa di recare danno. Ribadisco anche a costo di ripetermi, la norma manleva da responsabilità chi ricevendo le predette foto le avesse trasmesse senza l'intenzione di recare *nocumento*. Il comma due punisce chi ceda, invii, pubblici, ecc. a condizione che operi "*al fine di recare nocumento*", quindi con dolo.

*T. Cosa vuol dire una frase del genere? E, se trovi il tempo, dimmi anche che cosa significa "manleva", parola che qui incontro per la prima volta. È sinonimo di quello che noi comuni pedoni della legge diremmo "solleva"? E poi, non è anche un nome?*

B. A parte il "manleva", che qui non è il sostantivo, ma il verbo che vuol dire "solleva" o "sgrava", come hai indovinato tu, la frase finale del secondo comma è a mio avviso un nonsenso. Mettiamo per ipotesi che Vercingetorige si appelli a questo secondo comma. Come fa a dimostrare, a relazione terminata che non voleva danneggiare?

*T. Ma allora?*

B. Allora, il comma due introduce una fattispecie ambigua. La stessa Nota breve del Senato relativa al 612 ter c.p. che si riporta in nota<sup>3</sup> evidenzia la volontà di punire, ma sottolinea le seguenti eccezioni:

---

<sup>3</sup> Servizio Studi del Senato, n.b, Nota breve numero 121 luglio 2019 A.S. 1200

L'articolo 10 introduce nel codice penale, all'articolo 612-ter, una fattispecie ad hoc, volta a sanzionare il fenomeno del cosiddetto "revenge porn". Il nuovo articolo 612-ter c.p., rubricato " Diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti", sanziona, con la pena della reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 5.000 a euro 15.000, la condotta di chiunque, vittime di violenza domestica e di genere dopo averli realizzati o sottratti, invia, consegna, cede, pubblica o diffonde, senza l'esplicito consenso delle persone interessate, immagini o video sessualmente espliciti, destinati a rimanere privati. L'articolo 612-ter c.p. punisce poi con la stessa pena la diffusione - posta in essere da soggetto diverso da quello che per primo ha diffuso il materiale illecito - di immagini o video privati sessualmente espliciti senza il consenso delle persone rappresentate, al fine di recare loro nocumento. La disposizione si propone di punire la condotta degli eventuali "condivisori" delle immagini diffuse dall'autore del reato. A ben vedere, infatti, ciò che rende il revenge porn tanto più grave e pericoloso è, infatti, la eventuale condivisione che fa sì che la lesione della riservatezza della vittima sia amplificata fino ad irreversibili conseguenze. Con riguardo a tale previsione si segnala la difficoltà di provare l'effettiva conoscenza da parte del "condivisore" della mancanza di consenso a monte da parte della vittima.



1) mette in serio dubbio la possibilità di accertare il consenso e segnala la difficoltà di provare l'effettiva conoscenza da parte del condivisoro<sup>4</sup> della mancanza di consenso a monte da parte della vittima;

2) dichiara il revenge porn quale grave lesione alla riservatezza;

3) lesione amplificata fino alle estreme conseguenze.

A mio avviso, ritengo che questa norma (*il comma 2*) sia di difficile applicazione, perché qualsiasi soggetto che abbia un minimo di giudizio è in grado di valutare se le foto di cui stiamo parlando possano essere dannose. La lettura dei giornali, le informazioni che pervengono attraverso le diverse piattaforme informatiche, le notizie sul cyberbullismo, gli esiti finali di tante storie devono aprire gli occhi alla maggioranza di questi intrepidi che si nascondono nell'anonimato e che vengono scoperti solo grazie all'indagine dell'autorità o, come nel nostro caso, dalla diretta interessata che ha anche le prove che dimostrano il suo mancato consenso alla diffusione. Dobbiamo fare distinzione tra persone con piena capacità di agire e studentelli con età inferiore a i 14 anni. Questi ultimi non sono imputabili, ma dovranno comunque essere attenzionati dall'autorità giudiziaria, se considerati pericolosi.

Da un punto di vista giuridico le prime, cioè le persone con piena capacità di agire, al pervenimento di foto del genere, non possono non rendersi conto che la loro diffusione può senz'altro nuocere.

A questo punto, se si è consapevoli del possibile nocimento le immagini, NON possono essere diffuse anche se vi fosse il consenso dell'interessato. Qui vale lo stesso principio espresso dall'articolo 579 c.p. rubricato "*Omicidio del consenziente*". L'esistenza della possibilità di esistenza del danno e quindi del reato, non autorizza un soggetto alla sua consumazione solo perché vi è il consenso della vittima<sup>5</sup>.

La difficoltà di prova del consenso deve essere irrilevante alla valutazione della responsabilità, tutt'al più l'accertato consenso, *facendo violenza al diritto*, può essere considerato un'attenuante, che riduce, ma non cancella la sanzione, come farebbe supporre il 612 ter secondo comma. Se tale nocimento è associato alla mancanza di volontà di far danno, *danno* che, ripete la stessa nota breve 121, contempla come "Lesione alla riservatezza della vittima amplificata fino a irreversibili conseguenze", si arriva all'assurdo del verificarsi del danno, ma *si finge di considerare mancante* la volontà di danneggiare da parte di chi è perfettamente conscio che il danno si verificherà. Il disposto del comma due mi permette di provocare il danno ma di non risponderne penalmente.

In giudizio, sempre a mio avviso, utilizzando il famoso buon senso del buon padre di famiglia è estremamente difficile dimostrare che non ci si sia resi conto del danno che si può provocare. Attenzione, oltre alla sanzione penale ci sono da considerare i danni da dover risarcire in sede civile. In ogni caso è mia ferma convinzione che presto il legislatore modificherà il secondo comma del 612 ter, viste le problematiche che tale comma comporta e comporterà. Se non lo farà il Parlamento, *pur nell'invariato testo*

---

<sup>4</sup> Colui che provvede alla diffusione delle immagini o dei video

<sup>5</sup> Salvo quanto stabilito dalla Sentenza della Corte Costituzionale nella sentenza DJ Fabo, caso Cappato . Sentenza riguardante il 580 c.p. e non il 579

*legislativo*, provvederà la magistratura mediante l'interpretazione e l'applicazione della norma al caso concreto, o, altrettanto autorevolmente, la Suprema Corte di Cassazione, quando il giudizio dato dai tribunali di merito verrà portato alla sua valutazione, fatto salvo un possibile pronunciamento della Consulta.

**Questo è il mio pensiero, ma certamente il legislatore, nel creare la norma di cui discutiamo, avrà certamente fatto riferimento a fattispecie che io non riesco ad individuare.**

*T. Ti ho lasciato terminare quello che stavi dicendo, ma, prima di parlare dei risarcimenti dei danni in sede civile, vorrei che mi chiarissi un termine che mi sembra piuttosto appartenere al linguaggio giuridico, anche se a naso potrei anche provare a indovinare che cosa significa: “che significa scriminante”? (Sul mio vecchio “Zingarelli” non c’è).*

B. Abbiamo già usato anche “esimente”, che è un sinonimo. Ad ogni modo, **scriminante o esimente** è *‘elemento negativo ed oggettivo del reato, la cui eventuale presenza comporta l’esclusione del fatto come reato da parte dell’ordinamento’*.

Spiego i termini: **negativo e oggettivo**.

**Negativo** significa che, ove esistente, nega, cioè impedisce all’ordinamento di considerare il fatto come reato, pur esistendo l’evento stesso e le sue conseguenze.

**Oggettivo** significa *previsto dall’ordinamento come oggettivo e quindi valutato indipendentemente dalla volontà dell’autore*. Tale oggettività deve essere prevista dalla legge. A *contrario* cito il caso in cui la legge prevede come reato una condotta e le sue conseguenze. Mi riferisco all’articolo 44 c.p. rubricato “*Condizione obiettiva di punibilità*”, che riporto per esteso:

“Quando per la punibilità del reato, la legge richiede il verificarsi di una condizione, il colpevole risponde del reato, anche se l’evento da cui dipende il verificarsi della condizione, non è da lui voluto.”

A parte quanto disposto dal comma due dell’articolo 612 ter c.p., esempio più chiaro può essere quello della legittima difesa (52 c.p.). Ho commesso un omicidio o provocato una lesione grave per la necessità di salvare la mia vita da un pericolo attuale, da un’offesa ingiusta, non evitabile diversamente. Ad esempio non potevo salvarmi scappando. Deve comunque sempre esservi rapporto di proporzionalità tra la difesa posta in essere e l’offesa.

E’ chiaro che non posso sparare alla schiena del delinquente che è già sulla strada e sta scappando o ha comunque desistito dall’aggressione.

Nel reato previsto dall’articolo 614 c.p., primi due commi (Violazione di domicilio), tale rapporto di proporzionalità è considerato esistente, ma l’articolo 52 c.p. lo condiziona a due elementi:

- 1) Difesa della propria e dell'altrui incolumità (esempio quella dei propri familiari);
- 2) Difesa dei beni propri ed altrui, quando non vi è desistenza e vi è pericolo di aggressione.

Sintetizzando, mio malgrado sono obbligato a scegliere tra un bene primario (es. la mia vita e quella dei familiari) e l'incolumità di chi opera un'aggressione ingiusta e non desiste davanti alla mia reazione e io non ho altra possibilità di sfuggire all'aggressione stessa.

L'esistenza e quindi l'operatività della scriminante dovrà comunque essere sempre accertata dall'autorità giudiziaria.

*T. Va bene, ho capito. Adesso passiamo pure ai danni. Quali tipo di danni può arrecare la diffusione di immagini come quelle di cui stiamo discutendo?*

B. I danni possono essere almeno di due categorie e dovranno essere risarciti *per equivalente*:

1) *fisici*. L'essere dati in pasto alla pubblica derisione e condanna può portare stati di depressione, danni alla salute, compimento di atti di autolesionismo conseguenti alla riprovazione e all'isolamento sociale. La cosiddetta gente per bene è pronta ad isolare persone incorse in accadimenti come questi. Talvolta si giunge al tentativo di soluzioni estreme;

2) *morali, o, se si preferisce, di reputazione*. Generalmente chi vuole danneggiare con questo metodo tende a distruggere anche le fonti di sostentamento che la persona ha a disposizione. Solitamente i fotogrammi vengono inviati in forma anonima ai datori di lavoro, specialmente se l'attività è svolta nel sociale (come scuole, asili, uffici pubblici, baby sitter, servizi sanitari) o in ambienti particolarmente sensibili, immaginiamo laici che lavorano per enti religiosi o caritatevoli.

Se non si trova un superiore che contatta la vittima e sente anche le sue ragioni, ma un capo che si basa esclusivamente sul desiderio di censurare un comportamento che, tolto dal contesto in cui è nato, può sembrare squalificante per la persona ritratta, allora le cose si mettono male per la Lavinia di turno.

Ne conseguono possibili licenziamenti, stroncamenti di carriera, il classico metterti a fare le fotocopie, e talvolta, per le donne, anche molestie generate dal fatto di essere considerate in un modo non certo lusinghiero, comunque per quello che non si è.

*T. Scusa, ma non capisco l'espressione "risarcimento per equivalente". Puoi darmi un'idea "per equivalente"?*

B. Per questo, dovresti fare riferimento alla seconda conversazione, che trattava del danno tanatologico.

*T. Non essere cattivo, proprio con un tuo vecchio compagno delle scuole medie! Non puoi chiarirmi di nuovo questo punto? Dopo tutto, "repetita iuvant" anche per me.*

B. Va bene. Anche se non te lo meriti.

Dunque, i danni vengono risarciti *in forma specifica o per equivalente*. Vediamo, o meglio, ripassiamo, il significato di queste locuzioni.

**Risarcimento in forma specifica** significa che il danneggiante restituisce o sostituisce al danneggiato il bene con ripristinate le funzioni originarie. Facciamo un esempio. Per una distrazione, mentre guido sbando e demolisco una vettura appena acquistata, regolarmente parcheggiata negli spazi consentiti. L'incidente ha provocato solo danni materiali perché a bordo non c'era nessuno. Al proprietario offro immediatamente di andare dal concessionario, di scegliere una vettura dello stesso tipo, di pagarla e di farla intestare a suo nome, di pagare anche la cancellazione della targa dal Registro automobilistico. Costui accetta, assieme andiamo dal concessionario, si sceglie lo stesso modello e "io pago", come diceva Totò. Assieme andiamo all'ACI per effettuare la pratica di demolizione e otteniamo subito il certificato di radiazione del veicolo. Andiamo presso la società di assicurazione per il trasferimento della polizza sul nuovo veicolo, pago l'eventuale differenza di premio anche se in teoria non dovrebbe esserci, pago il bollo. Ad ogni passaggio mi sono fatto rilasciare quietanza liberatoria per ogni singolo danno, oltre a quietanza finale, attestante che non risultano feriti, ma solo danni materiali e che il danneggiato non ha più nulla da pretendere da me e rinuncia ad ogni azione. Questo è un esempio "di scuola", in cui si è voluta considerare assente la società di assicurazione. Per non essere frainteso, ti ricordo che l'assicurazione dei veicoli è obbligatoria e si deve rispettare tale obbligo. Il danneggiato non ha sborsato nulla. Io ho riportato il mezzo danneggiato alle funzioni originarie (macchina nuova di zecca).

Sintetizzando: si tratta di ripristinare la situazione del bene in modo da ricondurla all'utilizzo primario.

**Risarcimento per equivalente.** Significa che, nell'impossibilità o nella non volontà di effettuare il risarcimento in forma specifica, sempre nel caso più sopra prospettato concorderò col danneggiato una somma che permetta a lui di riavere la sua vettura nelle condizioni in cui si trovava al momento dell'incidente, cioè nuova, inclusi quegli adempimenti che hanno comportato costi aggiuntivi. Somma che, comunque, potrebbe essere anche inferiore al costo del ripristino, qualora dal momento del mio pagamento e quello del nuovo acquisto i prezzi di listino fossero aumentati. Qualora il danneggiato fosse un carrozziere o un meccanico è chiaro che, non considerando i costi di mercato della manodopera, l'importo potrebbe essere superiore all'effettivo costo del ripristino. Vi è un'altra situazione, che si riporta per dovere di cronaca, ma che contrasta con il principio del risarcimento del danno. Il danneggiato, pur avendo ricevuto una somma adeguata, potrebbe effettuare un ripristino di qualità inferiore alla situazione in cui si trovava il bene al momento del danno. In questo caso avrebbe come differenziale la somma pagatagli meno il costo effettivo delle ridotte riparazioni. A questo punto sarà a cura del danneggiato mantenere il livello di sicurezza della vettura e, se non avrà un contratto di assicurazione che esime dalla responsabilità civile per danni provocati da scarsa manutenzione, sarà responsabile. Qualora vi sia nesso causale tra cattiva manutenzione ed evento che realizza una fattispecie di reato, il

proprietario sarà penalmente imputabile. Ricordo che la Compagnia di Assicurazione surroga per i danni civili. La responsabilità penale è personale e non può essere oggetto di surroga.

Passando ad un altro settore, esempio classico dei danni per equivalente sono i danni da lesione o da perdita di arti, situazioni in cui è impossibile ripristinare lo stato di salute ante incidente e il danneggiato viene risarcito sulla base di valutazioni tabellari. Tanto per un dito, altro per un piede o una mano, altro per una paralisi, ecc..

*T. Ho proprio paura che, come dicevi tu, siamo in questo secondo caso. Un bel disastro. Ma non è possibile evitare il processo, offrendosi di risarcire i danni? Il padre di Vercingetorige è un personaggio facoltoso. Mi sai suggerire qualche idea? Lavinia non ha potuto frequentare l'università per sopraggiunte problematiche economiche della famiglia, magari potrebbe essere interessata ad incassare una cospicua somma.*

B. L'unico modo sicuro sarebbe la non presentazione della querela, ma visto quanto mi hai raccontato dubito, che Lavinia accetti di rinunciare alla denuncia. Tieni presente che Lavinia ha sei mesi di tempo per presentare querela.

*T. Eventualmente offrendo una forte somma in denaro il padre può mettere a tacere tutto?*

B. Tutto è possibile, ma ricordati che il denaro può comprare quasi tutto, *ma non tutto*. Inoltre un lauto risarcimento potrebbe spettare comunque, dipende da come l'avvocato della parte offesa imposterà la causa civile. Il vantaggio per Lavinia sarebbe solo il differenziale tra quanto riuscirebbe ad ottenere per via giudiziaria, con riferimento al *petitum* (che è quanto viene chiesto in giudizio) e quanto incasserebbe da un versamento che la inducesse a non presentare querela. Altro vantaggio sarebbe la disponibilità immediata dell'intera somma (ipotetico danno riconosciuto in via giudiziale + eccedenza costituente l'incentivo a non presentare querela).

*T. Solo per curiosità, ci sono casi trattati dalla Cassazione a seguito della nuova legge?*

B. La legge è troppo recente perché la consumazione dei reati commessi secondo la fattispecie prevista siano arrivati all'Organo di legittimità, cioè alla Cassazione. Esistono comunque reati che hanno realizzato le fattispecie descritte e che sono caduti sotto le sanzioni di altri articoli del codice penale. Ti ricordo che la nuova legge è stata approvata a seguito di tragici eventi che hanno scosso sia l'opinione pubblica, sia il sentire dei politici. I reati precedentemente commessi e realizzanti le nuove fattispecie venivano principalmente sanzionati con la diffamazione, salvo che concorressero reati più gravi. Cito un caso solo, conclusosi con un suicidio. Una ragazza è stata indotta al disperato gesto dalla diffusione di immagini del tipo di cui stiamo discutendo. L'accusa

è di accesso abusivo al sistema informatico, simulazione di reato e calunnia<sup>6</sup>. Questo è stato il caso che ha dato un'accelerazione all'approvazione della legge 69/2019.

*T. (Il telefono squilla) Scusa, mi chiamano al telefono. Pronto. (Copre il ricevitore) È Caio, il padre di Vercingetorige, che mi parla di suo figlio, metto il viva voce in modo che possa sentire anche tu.*

**CAIO** *(parlando concitatamente, quasi in pianto) Mio figlio ha fatto un'altra fesseria, questa volta estremamente grave. Ha telefonato a Lavinia e prima l'ha invitata, poi l'ha supplicata, di non sporgere querela, poi l'ha minacciata se l'avesse fatto. Al diniego della ragazza si è procurato dell'acido muriatico, per parecchio tempo le ha fatto la posta sotto casa e oggi le ha scagliato addosso il contenuto di un quarto di litro. Adesso la ragazza è in gravi condizioni all'ospedale con il viso sfigurato e lui è in carcere. Visto che ti avevo chiesto consiglio, volevo che tu lo sapessi.*

*T. (a Caio) Dai, coraggio! Non devi perdere la testa proprio adesso. Guarda, sto proprio parlando coll'amico Balanzone, che mi sta facendo un quadro legale della situazione e mi consiglierà il meglio che si può fare. Di lui mi fido ciecamente. Coraggio! Magari ci vediamo, e ti dirò (posa il telefono). (A Balanzone) Cosa ne pensi?*

B. La cosa è estremamente grave. Sembra che questo benedetto ragazzo si sia studiato a memoria il testo della nuova legge per fare di tutto per porre in essere le fattispecie criminose dalla stessa previste. Per il reato commesso dal figlio del tuo amico la legge citata ha introdotto nel codice penale l'articolo 583 quinquies<sup>7</sup> di cui ti riporto il primo comma che si compone di due alinea<sup>8</sup>. Gli altri li commentiamo a parte in quanto fanno riferimento a leggi esistenti che vengono modificate. Qui la pena è estremamente dura. È configurabile il dolo, cominciando dalla minaccia verbale tendente ad impedire ad una persona di esercitare un suo diritto (querela). Non conosco il tempo trascorso dalla telefonata di minaccia alla consumazione del reato, ma certamente potrebbe anche essergli imputata la premeditazione

---

<sup>6</sup> <https://napoli.fanpage.it/processo-tiziana-cantone>

<https://napoli.fanpage.it/>

<sup>7</sup> G.U.173/2019

«Art. 583-quinquies (Deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso).

- Chiunque cagiona ad alcuno lesione personale dalla quale derivano la deformazione o lo sfregio permanente del viso e' punito con la reclusione da otto a quattordici anni.

La condanna ovvero l'applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il reato di cui al presente articolo comporta l'interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela, alla curatela e all'amministrazione di sostegno».

<sup>8</sup> Due capoversi

*T. In cosa consiste la premeditazione?*

B. Spiegata semplicemente, consiste nel passaggio di un notevole lasso di tempo tra la minaccia e l'esecuzione della stessa e quindi la consumazione del reato. In questo lasso di tempo, in cui è presente il dolo che i giuristi chiamano "di proposito", il soggetto mette a punto tutti i dettagli necessari alla realizzazione dell'impresa. Nel caso specifico possiamo ipotizzare la minaccia, la scelta del mezzo più idoneo a realizzarla secondo quanto Vercingetorice si prefiggeva:

- 1) l'acquisto del materiale, la bottiglia di liquido corrosivo;
- 2) L'eventuale mezzo a seconda della scelta del modo di consumazione del reato, irroratore o utilizzo della confezione originale a cui doveva essere tolto il sigillo, per permettere una rapida esecuzione;
- 3) un minimo di studio delle abitudini della vittima prescelta. In questo caso avevano orari differenti, l'uno quello dei corsi universitari, l'altra dell'orario di lavoro, magari su turnazione. Bisognava quindi accertare il momento più idoneo;
- 4) un tempo trascorso da trenta giorni ad oltre tre mesi penso che possa configurare la premeditazione, anche perché la preparazione dell'atto criminoso messo in atto non richiedeva mezzi organizzativi straordinari oltre a quelli su accennati.

*T. Per me Tori è un imbecille pericoloso, ma della peggior specie, quella degli imbecilli sfortunati, tanto da farmi quasi pena. E pensare che era un ragazzino che ho sempre considerato simpatico e intelligente! E adesso non dirmi che ci sarebbero altre conseguenze previste dall'articolo 583 quinquies.*

B. Sicuro che ci sono. Io ti ho citato solo il primo comma, ma l'articolo si compone di ben 5 commi che sono aggiuntivi di questo reato ad altre disposizioni.

Il comma due prevede l'inserimento nell'articolo 576 (Circostanze aggravanti. Ergastolo - *Aggravanti per il reato di omicidio*) al numero 5, del riferimento al 583 quinquies.

Il comma tre prevede l'abrogazione dell'aggravante per deformazione del volto di cui all'articolo 583 numero 5. L'abrogazione si spiega con il fatto che l'aggravante è stata oggetto di previsione autonoma di reato, cioè se ne occupa un nuovo articolo del codice penale.

Al comma quattro è previsto l'inserimento del riferimento dell'articolo qui in discussione all'articolo 585 c.p. (Circostanze aggravanti - *per lesioni personali*)

Al comma cinque vengono apportati due inserimenti al testo vigente della legge 354/1975 (Ordinamento Penitenziario) all'articolo 4 bis<sup>9</sup>.

(a) Al comma 1 quater, tra gli articoli in tale comma citati, viene inserito anche il 583 quinquies. Tale comma tra l'altro prevede la concessione dei benefici carcerari, soggetta all'osservazione scientifica della personalità, condotta collegialmente per

---

<sup>9</sup> Divieto di concessione dei benefici e accertamento della pericolosità dei condannati per taluni delitti

almeno un anno, anche con la partecipazione di esperti di cui all'articolo 80 della presente legge.

Tali esperti richiamati dall'articolo 80 sono gli educatori per adulti, e gli assistenti sociali dipendenti dai centri di servizio sociale previsti dall'articolo 72, che adempiono ai compiti previsti per gli uffici locali di esecuzione della pena esterna.

(b) Al comma 1 quinquies, identico inserimento dopo gli articoli in questo comma citati. Tale comma prevede la partecipazione a programmi di riabilitazione specifica e ne condiziona la concessione dei benefici carcerari al positivo esito.

*T. Tu parli di carcere, ma lo ritieni già condannato con sentenza definitiva?*

B. Assolutamente no, vedo però la sua posizione alquanto difficile, entrambi i reati commessi possono avere conseguenze molto gravi, anche se escludiamo la remissione processuale di querela per i filmati, che la vittima al momento non è in grado di effettuare. Prima cosa bisogna sperare che Lavinia sopravviva, perché così almeno si eviterebbe anche l'accusa di omicidio.

*T. Adesso non esageriamo! Mi sembri un po' una Cassandra.*

B. Bisogna vedere come si evolve la malattia. Qualora, dopo tutte le cure e gli interventi, al momento in cui Lavinia verrà dimessa dovesse risultare la perdita della vista, si applicherebbe anche l'aggravante della lesione della perdita di un senso, norma che risulta tuttora vigente ai sensi dell'articolo 583 c.p. che prevede tale evento al comma 2 numero 2.

Per la deturpazione del volto, il reato è perseguibile d'ufficio. Aspettiamo che i giudici valutino i fatti.

Se Caio è cardiopatico, prospettagli una problematica difficile, ma fa in modo che spera in una luce al fondo del buio e tenebroso tunnel in cui ha cominciato ad addentrarsi. Soprattutto consigliagli di stare vicino al figlio.

Ma vedo che, anche grazie alle tue continue interruzioni, si è fatto tardi. È quasi mezzanotte. È meglio che vada a dormire, perché domani mattina mi devo alzare presto.

Un saluto e chiudiamo il collegamento.

*T. Buonanotte.*